

STATUTO SIMEU

atto notarile del 27 aprile 2023

Art. 1 - Denominazione

È costituita la "Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza" siglabile "SIMEU" Associazione Scientifica senza scopo di lucro.

L'Associazione riunisce i Medici, gli Infermieri e altre figure che operano ad ogni titolo nell'ambito delle emergenze-urgenze sanitarie; è libera, apartitica, apolitica, volontaria, di utilità sociale.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Torino in Via Valprato 68. Il Presidente in carica può istituire e sopprimere in Italia sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopi

L'Associazione persegue finalità di interesse generale e di utilità sociale nel realizzare l'attività di ricerca scientifica e di formazione dei medici, degli infermieri e di altri attori operanti nel sistema dell'emergenza-urgenza secondo principi ispirati a solidarietà ed umanità.

In particolare, si propone i seguenti scopi:

1. Promuovere e realizzare l'integrazione culturale, organizzativa e funzionale tra le componenti pre-ospedaliere ed ospedaliere del sistema nazionale delle emergenze sanitarie.
2. Collaborare con le Istituzioni, gli Enti e le altre Società Scientifiche nella programmazione e nella realizzazione della rete dei servizi per l'emergenza pre-ospedaliera ed ospedaliera.
3. Promuovere la ricerca scientifica nel settore dell'emergenza-urgenza anche attraverso la produzione di pubblicazioni e di periodici specialistici.
4. Promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
5. Promuovere e realizzare la formazione professionale e l'addestramento permanente nelle emergenze-urgenze e nella medicina delle catastrofi.
6. Promuovere la formazione universitaria e post-universitaria.
7. Promuovere la formazione e l'educazione sanitaria per i laici.
8. Promuovere l'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
9. Promuovere l'efficacia, l'efficienza e il miglioramento continuo della qualità in medicina e dell'assistenza alla persona in emergenza-urgenza, anche in collaborazione con le Università, le altre Società scientifiche, gli Ordini professionali, le Associazioni del volontariato, le rappresentanze dei cittadini e della Protezione Civile.
10. Promuovere l'estensione della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza urgenza a tutte le sedi universitarie, con l'adeguamento del numero di contratti annuali al fabbisogno di Medici di Emergenza-Urgenza sul territorio Nazionale.
11. Salvaguardare i principi etici e deontologici dei professionisti della salute, rappresentando gli associati presso soggetti ed istituzioni pubbliche e private.
12. Progettare ed erogare corsi nel campo della formazione continua in ambito sanitario.

Sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale o lo svolgimento diretto o indiretto di attività sindacale.

L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti devono mantenere il requisito di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio o alla partecipazione ad attività imprenditoriali

ad eccezione di quelle relative all'attività di formazione continua in medicina, che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture appositamente costituite.

L'associazione coerentemente a quanto sopra potrà acquisire partecipazioni e associarsi con enti, organizzazioni e società scientifiche aventi scopi analoghi e complementari.

Per raggiungere gli scopi l'Associazione opera anche mediante la produzione di raccomandazioni, linee guida e policy statements, istituendo gruppi di lavoro specifici. I componenti dei gruppi di lavoro sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interesse e, nel caso sussistano, a risolverli prima di assumere l'incarico.

Art. 5 - Soci

L'Associazione è composta da:

- Soci Ordinari
- Soci Infermieri
- Soci Corrispondenti
- Soci Onorari
- Soci Sostenitori
- Soci Aggregati

Soci Ordinari

Sono soci ordinari i medici che operano ad ogni titolo nell'ambito dell'emergenza-urgenza pre-ospedaliera ed ospedaliera, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Mantengono la qualifica di soci ordinari anche i medici in quiescenza che hanno operato nell'ambito delle emergenze-urgenze.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annua fissata dall'assemblea Nazionale. Il socio ordinario, in regola con il pagamento della quota annuale, partecipa alle riunioni dell'assemblea Nazionale e della propria Regione con diritto di voto attivo dopo sei mesi dalla data di accettazione e con diritto di voto passivo dopo un anno dalla data di accettazione.

I soci ordinari hanno diritto ad essere informati sull'andamento e sulle attività della SIMEU. I soci ordinari, a qualsiasi carica eletti, svolgono la loro attività a titolo gratuito e senza diritto ad alcun compenso.

Il luogo di svolgimento dell'attività prevalente del socio definisce la Regione di appartenenza, salvo indicazione diversa da parte del socio stesso.

La qualifica di socio ordinario si perde per:

- Dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale;
- Mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal Regolamento;
- Comportamenti non conformi allo spirito dell'associazione o effetti inerenti all'attività professionale di una condanna passata in giudicato, o altri gravi motivi legati ad incompatibilità con lo Statuto, le finalità e lo spirito dell'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale in seguito a parere espresso dal Collegio dei Probiviri, entro novanta giorni dalla notifica comunicata dal Presidente.

È istituita l'Area Specializzandi MEU che eleggono un Coordinatore nazionale che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'UDP, con voto attivo e passivo; il Coordinatore dura in carica tre anni ed è eleggibile una sola volta. Si rinvia alle norme regolamentari l'ulteriore modalità giuridico-normativa ed organizzativa dell'area Specializzandi MEU a livello nazionale e regionale.

Soci infermieri

Sono soci infermieri le figure professionali infermieristiche che operano nell'ambito dell'emergenza-urgenza pre-ospedaliera ed ospedaliera la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale. I Soci infermieri sono tenuti al pagamento della quota associativa annua che viene fissata dalla Assemblea Generale: essi costituiscono l'Area Infermieristica dell'associazione.

Si rinvia alle norme regolamentari l'ulteriore modalità giuridico-normativa ed organizzativa dell'Area Infermieristica a livello nazionale e regionale.

I Soci infermieri eleggono tre consiglieri nazionali tra i soci infermieri. Alla prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale viene nominato uno dei tre quale Coordinatore nazionale dell'Area Infermieristica che fa parte di diritto dell'UDP per la durata di un triennio e non è immediatamente rieleggibile.

Il Coordinatore Nazionale viene eletto con voto di tutti i membri del Consiglio Direttivo (medici e infermieri) su proposta dei tre consiglieri nazionali infermieri. I tre consiglieri nazionali infermieri partecipano di diritto all'Assemblea Nazionale con voto attivo. I Soci infermieri possono partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee nazionali e regionali dell'associazione.

I soci infermieri, a qualsiasi carica eletti, svolgono la loro attività a titolo gratuito e senza diritto ad alcun compenso.

Il luogo di svolgimento dell'attività prevalente del socio definisce la Regione di appartenenza, salvo indicazione diversa da parte del socio.

La qualifica di socio infermiere si perde per:

- Dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal Regolamento;
- Comportamenti non conformi allo spirito dell'associazione o effetti inerenti all'attività professionale di una condanna passata in giudicato, o altri gravi motivi legati ad incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo in seguito a parere espresso dal Collegio dei Probiviri, entro novanta giorni dalla notifica comunicata dal Presidente.

Soci corrispondenti

Sono soci corrispondenti i medici e gli infermieri, cultori della materia, residenti in Paesi esteri, distintisi sul piano scientifico ed organizzativo nel campo delle emergenze sanitarie. La nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale all'unanimità, su proposta del Presidente. I soci corrispondenti non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Soci onorari

Sono soci onorari i medici e gli infermieri, cultori, italiani e stranieri di medicina di emergenza-urgenza che abbiano acquisito meriti particolari. La nomina dei soci onorari è di competenza dell'assemblea Nazionale che delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti su proposta unanime del Consiglio Direttivo Nazionale. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Con le stesse modalità e maggioranze possono essere nominati i Presidenti onorari dell'associazione che partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori dell'associazione le persone fisiche, gli Enti, le Istituzioni, le Aziende e le Società che ne sostengono l'attività con contributi finanziari, in natura o contributi d'opera, con il minimo fissato dal Consiglio Direttivo. La nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente. I soci sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Soci aggregati

Sono soci aggregati soggetti singoli o enti che operano ad ogni titolo nell'ambito delle emergenze-urgenze, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale. I Soci aggregati sono tenuti al pagamento della quota associativa annua, fissata dalla Assemblea Nazionale e possono partecipare ad attività societarie in base a quanto stabilito nel Regolamento. I soci aggregati non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve comunque ammettere senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore

specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta.

Art. 6 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea Nazionale
- Il Consiglio Direttivo Nazionale
- Il Presidente Nazionale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Coordinamento delle Regioni

Chiunque ricopra una carica sociale non può aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione. Nel caso la sentenza sopravvenga durante il mandato è da ritenersi causa di decadenza dalla stessa.

Chiunque ricopra una carica sociale è tenuto a dichiarare eventuali conflitti di interesse, con riferimento all'attività di produzione di raccomandazioni, linee guida e policy statements. Nel caso sussistano conflitti di interesse il titolare della carica sociale è obbligato a risolverli o ad astenersi nelle attività specifiche, incluse le votazioni, che riguardano la produzione di raccomandazioni, linee guida e policy statements.

Art. 7 - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta dai soci aventi diritto di voto, in regola con il versamento delle quote associative annue.

Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo annuale e del bilancio preventivo, secondo i termini di legge e tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o su richiesta di un decimo degli Associati aventi diritto di voto. L'Assemblea Nazionale può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo Nazionale o di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno quindici giorni prima dal Presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai soci per posta ordinaria o per e-mail, oppure mediante pubblicazione sul portale dell'associazione. L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice, salvo che per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione per cui è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto e può essere portatore di un massimo di due deleghe. Le deleghe non sono valide per l'espressione del voto con modalità online. La modalità di espressione del voto può avvenire per voto palese o a scrutinio segreto anche mediante voto on line a scelta del Consiglio Direttivo Nazionale. L'elezione degli organi societari deve avvenire sempre a scrutinio segreto (sia mediante schede che on line) e con durata limitata nel tempo. In caso di voto online o con altre modalità per l'elezione dei rappresentanti negli organi societari il Consiglio Direttivo nominerà una Commissione Elettorale che provvederà a verificare le candidature e lo svolgimento delle votazioni secondo quanto previsto dal Regolamento.

L'elettorato attivo e passivo nell'ambito dell'assemblea Nazionale che elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale è esercitato separatamente dalle due figure professionali rappresentate nella società, medici e infermieri; i medici votano per i candidati medici, gli infermieri per i candidati infermieri.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento.

L'Assemblea Nazionale ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- Indirizzi generali della vita associativa;
- Approvazione del bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla Relazione di Missione;
- Determinazione su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, delle quote annuali dell'associazione per l'anno solare successivo;
- Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso;
- Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- Revoca di consigliere con deliberazione motivata su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale;
- Ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai soci ordinari secondo le modalità sopra esposte;
- Nomina, su proposta unanime del Consiglio Direttivo Nazionale, dei soci onorari.

L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- Modifiche dello Statuto dell'associazione;
- Scioglimento, liquidazione dell'associazione e nomina dei liquidatori.

L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente Nazionale. In assenza del Presidente Nazionale l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

Art. 8 – Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 19 (diciannove) Consiglieri:

- 15 Consiglieri Medici, eletti dai soci ordinari medici
- 1 Coordinatore Nazionale dell'Area Specializzandi MEU eletto dai soci ordinari medici specializzandi
- 3 Consiglieri Infermieri eletti dai soci Infermieri.

Il Consiglio Direttivo Nazionale rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un altro triennio dopo il quale non sono immediatamente rieleggibili.

Nelle elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale ogni socio può esprimere un numero di preferenze non superiore a 13 (tredici).

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nella prima riunione utile dopo l'elezione, appositamente convocata dal Consigliere Anziano, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Coordinatore dell'Area infermieristica.

Le successive riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate dal Segretario su indicazione del Presidente con apposita comunicazione (lettera personale o e-mail) con indicazione del luogo, data, ora e con apposito ordine del giorno almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di uno dei Consiglieri subentrerà il primo dei consiglieri non eletto.

La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica revoca dalla carica di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione: ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- Elege il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Coordinatore Nazionale Infermieri;
- Redige il Regolamento dell'associazione e vi apporta eventuali modifiche;
- Predispose il bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione, dalla Relazione di missione, su indicazione del Tesoriere e del Presidente;
- Predispose il bilancio preventivo;
- Ratifica le domande di ammissione dei nuovi soci;
- Delibera sull'entità delle quote sociali annuali da proporre all'assemblea;
- Delibera sulla creazione e cancellazione di comitati, commissioni e gruppi di lavoro e sull'organigramma del Centro Studi;
- Assume l'organizzazione del Congresso Nazionale della Associazione almeno con cadenza biennale, nell'ambito del suo mandato;
- Definisce il logo dell'associazione e vi apporta eventuali variazioni;
- Delibera sulle richieste di assegnazione del Congresso Nazionale, e su tutte le altre richieste in cui è coinvolto il logo dell'associazione;
- Individua le pubblicazioni dell'associazione, ne nomina i direttori e il comitato editoriale, e ne verifica l'operato;
- Redige e propone all'assemblea le eventuali modifiche dello statuto;
- Propone all'assemblea la revoca motivata dei Consiglieri.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nonché l'incarico professionale del Revisore dei Conti iscritto all'albo.

La carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale è incompatibile con quella di componente eletto del Consiglio Direttivo Regionale.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non possono contemporaneamente rivestire cariche direttive in altre associazioni scientifiche dell'area Emergenza-Urgenza salvo autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. L'accettazione di nuove cariche non autorizzate è causa di decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 9 - Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale, o in sua assenza il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in Giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e agli atti che impegnano l'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Può essere eletto alla carica di Presidente Nazionale solo chi non abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale, rendicontando il CDN alla prima riunione utile.

Per le obbligazioni Sociali risponde soltanto l'Associazione con il suo patrimonio.

Predispose la Relazione di missione sulle attività dell'associazione.

È coadiuvato dal Vice Presidente e si avvale dell'apporto dell'ufficio di Presidenza. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri. Può delegare singole funzioni di sua competenza al Vice Presidente dandone informazione in sede di Consiglio Direttivo Nazionale, che ne prende atto trascrivendo il contenuto della delega nel verbale della riunione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, dura in carica tre anni, e non è rieleggibile ad alcuna delle cariche sociali ad eccezione di quella di proboviro. Allo scadere del mandato triennale, assume la carica di Past President per affiancare con poteri consultivi il Presidente fino alla fine del mandato.

Art.10 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili e fiscali, redige il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza semplice su proposta del Presidente, dura in carica tre anni, non è immediatamente rieleggibile.

Art.11 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sue attività. Svolge le funzioni di Segretario dell'assemblea nazionale ordinaria, del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza. Redige, conserva ed aggiorna i libri sociali quali il Libro Soci, il Libro Verbali delle Assemblee Nazionali, il Libro Verbali del Consiglio Direttivo Nazionale e qualsiasi altro libro necessario alle attività dell'associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice su proposta del Presidente, dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile.

Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi, di cui uno iscritto nel registro dei Revisori contabili (anche non socio SIMEU) e due eletti tra i soci ordinari con diritto di voto.

Il Collegio deve controllare la veridicità e correttezza dei dati patrimoniali, finanziari ed economici.

I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro subentrerà il primo membro non eletto.

I membri devono assistere alle adunanze delle assemblee e alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio.

Sono tenuti annualmente a redigere la relazione al Bilancio da presentare all'assemblea dei soci.

Art. 13 - Vice Presidente Nazionale

Sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, come dal precedente articolo 9, ed espleta funzioni da esso delegate, con apposito atto scritto. Il Vice Presidente Nazionale, è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza semplice su proposta del Presidente, dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile.

Art. 14 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere, dal Past President, dal Coordinatore Nazionale Infermieri e dal Coordinatore Area Specializzandi.

Ha la finalità di supportare il Presidente nel definire gli indirizzi della politica societaria, definire l'ordine del giorno e di coordinare le attività del Consiglio Direttivo Nazionale.

La convocazione è effettuata dal Segretario su indicazione del Presidente.

Art. 15 - Comitati Tecnico-Scientifici, commissioni e gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo può istituire e cancellare Comitati Tecnico-Scientifici, commissioni e gruppi di lavoro, che si occupano di quanto attiene alla ricerca, alla formazione ed in genere all'attività scientifica nelle discipline di medicina di emergenza-urgenza e delle catastrofi.

L'associazione è tenuta ad istituire un organo che svolga le funzioni di Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Tali funzioni sono demandate al Centro Studi Simeu di cui all'art. 17.

Il Consiglio Direttivo Nazionale definisce gli obiettivi e le aree d'intervento di ogni gruppo e nomina i coordinatori tra i soci SIMEU.

I tempi di attività dei Comitati, delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono funzionali agli obiettivi e alle attività da svolgere.

Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci ordinari eletti dall'assemblea. Il mandato dei Probiviri è triennale, salvo dimissioni o revoca da parte dell'assemblea. I Probiviri sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico sociale.

Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del Regolamento, applica le sanzioni per il suo mancato rispetto, e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri può richiamare informalmente, quindi richiamare formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti il Regolamento.

Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'assemblea di tutti i suoi atti. Il Collegio dei Probiviri dirime inappellabilmente vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art. 17 - Centro Studi SIMEU

L'associazione realizza il coordinamento delle attività di ricerca scientifica attraverso il Centro Studi SIMEU.

Il Centro Studi è investito anche dell'attività di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il centro studi e ricerche è composto da:

- Un Direttore Operativo
- Un Direttore Scientifico
- Un Comitato Scientifico (su proposta del Direttore operativo e del Direttore scientifico)
- Un Componente dell'area specializzandi
- Un Socio Infermiere

Tutti nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore operativo del Centro Studi è responsabile della funzionalità e dell'efficienza produttiva del Centro e riferisce al Consiglio Direttivo sulla propria attività.

L'attività scientifica verrà divulgata mediante pubblicazione attraverso il sito web aggiornato costantemente.

Art. 18 – Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da:

- Beni mobili, immobili di proprietà della Associazione
- Fondi di riserva costituiti dagli avanzi di gestione
- Contributi dei soci sostenitori quando ricevuti senza vincolo di spesa
- Donazioni e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore della associazione

- Fondi derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche e da raccolte pubbliche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o altro, da azioni promozionali, da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi vigenti che possono essere vincolati con delibera assembleare a fondo di garanzia.

Le entrate per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle attività provengono dalle quote associative annuali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali e da sponsorizzazioni, introiti derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche e da raccolte pubbliche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o altro, da azioni promozionali, da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi vigenti, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale nonché da attività commerciali marginali.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 - Anno sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e Relazione di missione predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale nonché dalla Relazione del Collegio dei Revisori.

Il Bilancio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno seguente e depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea dei Soci per l'approvazione.

Sul sito web dell'associazione verranno pubblicati i bilanci preventivi e consuntivi approvati nonché gli incarichi retribuiti.

L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 - Sezioni Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

L'Associazione, per raggiungere le proprie finalità, si articola in Sezioni Regionali. Le Sezioni Regionali sono costituite da almeno 10 (dieci) soci ordinari dell'associazione, operanti nella stessa Regione. Le Sezioni Regionali redigono un proprio Regolamento che deve essere pubblicato sul sito regionale, coerente con il Regolamento Nazionale che deve essere approvato dall'assemblea Regionale dei soci e successivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale, entro tre mesi dal ricevimento.

Art 21 - Organi delle Sezioni Regionali

Sono organi delle Sezioni Regionali:

- L'Assemblea Regionale
- Il Consiglio Direttivo Regionale
- Il Presidente Regionale

Art. 22 - Assemblea Regionale

È costituita da tutti i soci aventi diritto di voto della Regione in regola con le quote sociali annue. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e tutte le volte che il Consiglio Direttivo Regionale lo ritenga opportuno o qualora venga richiesta la convocazione da 2/3 dei soci della Regione. La convocazione deve essere fatta tramite lettera o per e-mail inviata almeno dieci giorni prima, contenente l'Indicazione dell'ordine del giorno e della data della prima e della seconda

convocazione. L'Assemblea delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea Nazionale, come segue:

- Elezione del Consiglio Direttivo Regionale;
- Regolamento della Sezione Regionale;
- Indirizzi generali della vita associativa regionale, in sintonia con i deliberati nazionali;
- Sul rendiconto economico-finanziario annuale e sulla relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo.

Per ogni assemblea deve esser redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario regionale che andrà inviato entro dieci giorni alla Segreteria Nazionale.

Art. 23 - Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto dall'assemblea Regionale ed è composto dal numero di Consiglieri stabilito dal Regolamento, approvato dall'assemblea che deve garantire la proporzionalità delle cariche e le modalità di nomina in conformità a quanto stabilito per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri possono essere rieletti per un secondo mandato, al termine del quale non sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio può essere revocato dall'assemblea Regionale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci votanti; è validamente costituito con maggioranza dei suoi componenti e delibera con maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo Regionale:

- Elegge il Presidente ed il Segretario
- Dà esecuzione al programma approvato dall'assemblea dei soci
- Predispose la relazione annuale ed il rendiconto economico-finanziario
- Redige il Regolamento della Sezione Regionale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea
- Delibera sulla costituzione dei Comitati e delle Commissioni Regionali.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo Regionale non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 24 - Presidente Regionale

Il Presidente Regionale rappresenta l'Associazione presso le istituzioni e le Associazioni Scientifiche Regionali.

Può essere eletto alla carica di Presidente Regionale solo chi non abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

È eletto dal Consiglio Direttivo Regionale a maggioranza semplice, dura in carica tre anni e può essere revocato con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È rieleggibile per un altro triennio ed ha funzioni di Tesoriere Regionale.

Il Presidente Regionale deve partecipare alla vita societaria, in particolare al Coordinamento dei Presidenti Regionali ed alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale se convocato; in caso di impedimento potrà esser sostituito dal Segretario Regionale. Ogni anno entro il 31.12 deve inviare al Consiglio Direttivo Nazionale un report delle attività svolte dalla sezione regionale, comprese le attività formative, scientifiche ed un report delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 24 bis - Coordinamento delle Regioni

È istituito il Coordinamento dei Presidenti Regionali con lo scopo di favorire un fruttuoso scambio fra gli organi regionali e nazionali della società. Il Coordinamento è affidato ad un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, proposto dal Presidente Nazionale e ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le riunioni del Coordinamento (almeno sei in un anno) si possono svolgere anche via web e hanno come scopo la divulgazione dell'attività del Consiglio Direttivo Nazionale, un confronto sulle problematiche locali e le diverse modalità di risoluzione e il recepimento delle eventuali proposte provenienti dai Consigli Direttivi Regionali.

La mancata partecipazione (senza valida giustificazione) del Presidente o del Segretario a tre convocazioni consecutive comporterà lo scioglimento del Consiglio Direttivo Regionale e l'indizione di nuove elezioni regionali a cura del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 25 - Segretario Regionale

È eletto dal Consiglio Direttivo Regionale a maggioranza semplice. Coadiuvato il Presidente nell'espletamento dei compiti istituzionali e nell'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni.

Art. 26 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per la sede legale dell'associazione.

Art. 27 - Scioglimento dell'associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sceglieranno i fini di pubblica utilità o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed al Regolamento interno dell'associazione.